



## TITOLO ED OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE

Il titolo ufficiale è: "APPLITECH 2025 – Mostra Convegno Internazionale dedicata alla produzione di elettrodomestici professionali, domestici e industriali, e dell'elettronica di consumo" (di seguito "la Manifestazione").

All'interno della Manifestazione sarà presente il salone tematico "FORTRONIC 2025".

## ORGANIZZATORI

La Manifestazione è promossa e organizzata da A151 Srl (in seguito "l'Organizzatore"), in collaborazione con Senaf Srl e con l'assistenza tecnica di BolognaFiere.

La sede della Segreteria Organizzativa della Manifestazione è:

Via Gramsci, 57 - 20032 Cormano (MI)

Tel.: +39 02 66306866

E-mail: events@applitech.show

Sito web: www.applitech.show

La sede di BolognaFiere SpA è:

Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna

## LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE

La Manifestazione avrà luogo nel Quartiere Fieristico di Bologna dal 5 al 7 Novembre 2025.

## ART. 1 – AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE

Possono essere ammessi come Espositori: A) le aziende italiane, o estere, che espongono prodotti di propria fabbricazione o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nella Manifestazione. Qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione, potranno essere ammessi i loro concessionari, distributori, agenti o rappresentanti esclusivi generali; B) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati dalla Manifestazione; C) Case Editrici di settore.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico.

## ART. 2 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione", (nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere", "Fascicolo Sicurezza" e "Moduli Vari") ed ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento della Manifestazione e del Quartiere Fieristico). Sulla stessa deciderà l'Organizzatore con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all'Organizzatore almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione della Manifestazione, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro trenta giorni dalla chiusura della Manifestazione.

I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accettare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Manifestazione.

## ART. 3 – QUOTA DI ISCRIZIONE, TARFFE DI PARTECIPAZIONE E DEPOSITO CAUZIONALE

A) Quota di Iscrizione:

- Espositore: Euro 300,00 (+ IVA, se dovuta);
- Co-Espositore / Casa Rappresentata: Euro 200,00/cad. (+ IVA, se dovuta).

La Quota di Iscrizione Espositore è dovuta da ogni richiedente e comprende: inserimento nell'Elenco Espositori (cartaceo e/o on line), assicurazione All Risk e Responsabilità Civile (secondo quanto riportato nel successivo Art. 13), oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'Espositore, allacciamento, collaudo, impegno

di potenza fornita fino a 2 kw (monofase), pulizia base giornaliera dello stand, contrassegno auto e tessere d'ingresso, fornitura di estintori a norma di legge.

La Quota di Iscrizione Co-Espositore / Casa Rappresentata comprende: inserimento nell'Elenco Espositori (cartaceo e/o on line), assicurazione All Risk e Responsabilità Civile (secondo quanto riportato nel successivo Art. 13), oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'Espositore, tessere d'ingresso (no contrassegno auto).

B) Tariffe di partecipazione:

- Area espositiva nuda: Euro 170,00/mq. (+ IVA, se dovuta);
- Preallestimento standard: Euro 80,00/mq. (+ IVA, se dovuta); importo da sommare alla tariffa dell'Area espositiva nuda.

Per essere ritenuta valida, la domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal deposito cauzionale pari al 30% + IVA del totale del canone di partecipazione, della quota di iscrizione e dei servizi.

## ART. 4 – TERMINI DI PAGAMENTO

Le domande di partecipazione, compilate con l'apposito modulo, dovranno essere sottoscritte personalmente dal richiedente qualora si tratti di ditta individuale e dal legale rappresentante in ogni altro caso e dovranno essere obbligatoriamente accompagnate dall'acconto previsto dalla domanda di partecipazione.

Il richiedente dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto con bonifico bancario a favore di:

A151 Srl

BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia 353 - Corso Sempione, 65/A - 20149 Milano (MI) – Italia

IBAN: IT 43 N 03069 01603 100000067167

Swift code: BCITITMM.

Rimessa diretta data fattura ed in ogni caso prima dell'inaugurazione della Manifestazione.

In mancanza, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso ne darà formale comunicazione all'interessato, e - oltre ad essere svincolato da ogni impegno ad a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti - avrà diritto all'integrale pagamento - a titolo di penale - della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto a risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## ART. 5 – FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante che non sia in grado di intervenire alla Manifestazione potrà recedere dal contratto dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R./PEC almeno 60 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, ferma restando l'acquisizione all'Organizzatore della quota di iscrizione e del deposito cauzionale, e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione, anche dell'intera quota di partecipazione, salvo il diritto dell'Organizzatore per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. L'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori.

Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'Espositore non aprirà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Organizzatore. Pure in questa ipotesi, l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori.

L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipare sino a due settimane prima della data di apertura della Manifestazione, e - per motivi attinenti all'organizzazione della Manifestazione ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tali ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzarlo

o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate.

## ART. 6 – ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell'Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre, l'Organizzatore avrà la facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore con comunicazione scritta (ovvero telefax o altro mezzo idoneo) spedita almeno 20 giorni prima dell'inizio della Manifestazione. L'Organizzatore si riserva di assegnare posteggi anche non risultanti dalla pianta predisposta. Nulla potrà essere richiesto (sconti o indennizzi) per l'eventuale presenza nell'area dello stand di colonne o altre strutture architettoniche o di sicurezza antincendio essendo parti strutturali dei padiglioni.

## ART. 7 – CONSEGNA DEGLI STAND

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e "Moduli Vari". Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno indicato sullo stesso Regolamento e in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'Art. 5.

Per poter accedere al Quartiere Fieristico durante le fasi di allestimento e disallestimento, l'Espositore dovrà accreditarsi sul sito <https://befair.eu>.

Dalla pagina PASS l'Espositore può autorizzare l'ingresso al Quartiere Fieristico di eventuali aziende affidatarie Incaricate (allestitori, fornitori, corrieri, etc...) assegnando loro una pratica. Gli Incaricati riceveranno un'e-mail automatica dal sistema con le credenziali per accedere al portale PASS. All'interno della pagina PASS, sia l'Espositore (con il proprio account) sia l'Incaricato (con il proprio account) potrà inserire i nominativi del proprio personale e le targhe dei mezzi per stampare i pass necessari all'accesso al Quartiere Fieristico, nei giorni di allestimento e disallestimento.

Qualora le aziende Espositori/Incaricate non visionassero la documentazione ivi pubblicata, tra cui il D.U.V.R.I., non potranno stampare i badge e/o titoli di ingresso al Quartiere Fieristico necessari nei periodi di allestimento e disallestimento della Manifestazione.

L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel Quartiere Fieristico. BolognaFiere e l'Organizzatore potranno definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potrà essere addebitato all'Espositore/Incaricato, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di Euro 500,00 oltre IVA.

## ART. 8 – ALlestimenti

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello spazio espositivo assegnato e rispettare quanto previsto dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e "Moduli Vari" e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento.

Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel "Regolamento Tecnico", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e "Moduli Vari" e sul "Modulo 0", che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore.

Per la realizzazione di qualsiasi allestimento è fatto obbligo di trasmettere a BolognaFiere il "Modulo 0",



# (ITA) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE APPLITECH 2025 E I SUOI SALONI TEMATICI

scaricabile dall'area riservata Espositori nella pagina MODULI del sito <https://befair.eu>.

Nel caso di allestimenti Fuori Standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere all'Organizzatore e a BolognaFiere per l'approvazione il progetto dell'allestimento timbrato e firmato da Tecnico Abilitato, oltreché i documenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e dal "Modulo 0". BolognaFiere si riserva, in ogni caso, il diritto di non consentire il montaggio degli allestimenti Fuori Standard che non siano stati preventivamente approvati.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzione incendi.

L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e "Moduli Vari". Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere, se necessario, l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

È fatto obbligo all'Espositore di tenere, all'interno del proprio spazio espositivo, estintori a norma in quantità adeguate come da "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e "Regolamento Tecnico di Quartiere". La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e "Moduli Vari" attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti, alla conformità dei materiali di allestimento, alla normativa antincendio e per eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'innossanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

## ART. 9 – RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e allontanarli dal Quartiere Fieristico. Lo sgombero degli spazi espositivi dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e "Moduli Vari". È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui gli fu affidato.

Durante tutte le fasi della Manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui relativi ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro.

**Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di Manifestazione.** In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore e/o dell'Incarricato allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo spazio espositivo come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero con un minimo di Euro 700,00 per ogni 16,00 m<sup>2</sup> di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand, autorizzando l'Organizzatore ad

impedire l'uscita di prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand.

L'Organizzatore e BolognaFiere non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico.

## ART. 10 – ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE

La Manifestazione è aperta ai Visitatori, muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso della Manifestazione.

Per consentire il libero ingresso, degli Espositori e del loro personale, alla Manifestazione, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e "Moduli Vari", il cui utilizzo comporta l'accettazione della documentazione di cui sopra.

L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro ai quali fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori ed aziende incaricate, nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, queste, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alla finalità della Manifestazione.

Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire.

## ART. 11 – ELENCO ESPOSITORI

L'Organizzatore provvede, senza alcuna responsabilità, a produrre un Elenco Espositori on line e/o stampato entro l'apertura della Manifestazione. Tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti le adesioni pervenute ed accettate sino a 30 gg prima della data di inizio della Manifestazione e conterrà i dati forniti dall'Espositore tramite apposito modulo; i dati non comunicati saranno desunti dall'anagrafica della domanda di partecipazione. Le indicazioni di cui sopra sono gratuite.

A pagamento, l'Espositore può aggiungere - previa autorizzazione dell'Organizzatore - altre indicazioni tecniche o pubblicitarie, previ accordi speciali da stabilirsi.

## ART. 12 – SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI A151 SRL E DI BOLOGNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della Manifestazione.

L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente A151 Srl e BolognaFiere, a mantenerli indenni da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. BolognaFiere pur provvedendo per tutta la durata della Manifestazione e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand a un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato come A151 Srl, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere e A151 Srl di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

## ART. 13 – ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere e concordate con l'Organizzatore:

- A) garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento della Manifestazione: copertura Euro 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni danno elevata ad Euro 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della Manifestazione;
- B) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico Euro 50.000.000,00;
- C) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro Euro 3.000.000,00 con limite di Euro 2.000.000,00 per persona;
- D) rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e l'Organizzatore.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere all'Organizzatore della Manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla Manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.

In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto del fatto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri, e le procedure di liquidazione al termine della Manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, BolognaFiere e l'Organizzatore ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonerà l'Organizzatore e BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento della Manifestazione o durante l'allestimento e disallestimento dello stand e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. L'Organizzatore e BolognaFiere declinano ogni responsabilità per danni conseguenziali, danni di immagine, perdite di fatturati, etc... Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore e BolognaFiere limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati.

L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

## ART. 14 – RECLAMI

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

## ART. 15 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'Organizzatore. L'Organizzatore e



BolognaFiere si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita.

#### ART. 16 – TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione della Manifestazione dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere e dell'Organizzatore.

#### ART. 17 – PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFabbricate, GRU, PONTEGGI ETC..., E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO

Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere.

I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre o effettuare l'allontanamento dal Quartiere Fieristico di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

#### ART. 18 – SERVIZI TECNICI

A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e "Moduli Vari", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per l'illuminazione che per la forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre, BolognaFiere si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive, per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio.

In particolare:

- i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente, la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e "Moduli Vari";
- il servizio di pulizia particolare degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da BolognaFiere;
- i collegamenti e disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;
- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere;

- è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi elettrici.

L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere che appaltati che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, e in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori e i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

#### ART. 19 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei concessionari di BolognaFiere ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

#### ART. 20 – PARCHEGGI

Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc...) munite di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere Fieristico, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere Fieristico. In caso di inosservanza di tali disposizioni, l'Organizzatore e BolognaFiere potranno attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inhibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. L'Organizzatore e BolognaFiere si riservano la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della Manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, l'Organizzatore e BolognaFiere sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

#### ART. 21 – DIVETI PARTICOLARI

In particolare, agli Espositori è vietata:

- vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile; e oggetti esposti e l'esposizione dei relativi prezzi;
- la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand;
- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio spazio espositivo e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello spazio espositivo, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli o campioni anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Divisione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della

Divisione Operations di BolognaFiere; è inoltre di competenza esclusiva dell'Espositore la richiesta e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni agli Enti preposti (autorità sanitarie, di pubblica sicurezza ecc..), e l'assolvimento di eventuali diritti d'autore (autori ed editori) e diritti connessi (produttori ed artisti), per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste;

- la diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dall'Organizzatore solo a condizione che l'Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti;
- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;
- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della Manifestazione, tutte quelle iniziative che l'Organizzatore potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri Espositori e l'Organizzatore.

I divieti di carattere tecnico, emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e "Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione", "Regolamento Tecnico di Quartiere" e "Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione alla Manifestazione senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

#### ART. 22 – ANTICIPO, RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento della Manifestazione, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti.

Inoltre, l'Organizzatore potrà ridurre la durata della Manifestazione, ovvero sopprimere in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata A.R./PEC, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della Manifestazione.

#### ART. 23 – FORZA MAGGIORE

Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato:

- a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.

Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra ( dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul



territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, pandemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impeditimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte.

L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione.

Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Manifestazione, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali conti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione alla Manifestazione nelle nuove date.

Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare la Manifestazione, l'Organizzatore si riserva di trattenere la sola quota di iscrizione versata dagli Espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente sostenute, provvedendo alla restituzione delle restanti somme eventualmente incassate senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento nei confronti dell'Organizzatore.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impeditimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente alla Manifestazione, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali conti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione alla Manifestazione nelle edizioni successive.

A fini di chiarezza si precisa che, nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'Art. 22 - Rinvio, Riduzione o Sospensione della Manifestazione.

#### ART. 24 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc...). L'Espositore accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Milano. Il rapporto fra l'Organizzatore, BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

#### ART. 25 – RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE

L'Espositore prende atto che la Manifestazione avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere e si impegna ad osservare, ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere. L'Espositore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di BolognaFiere, reperibile al link [https://bolognafiere.it/wp-content/uploads/2022/12/CODICE-ETICO-GRUPPO-BOLOGNA-FIERE\\_italiano\\_inglese.pdf](https://bolognafiere.it/wp-content/uploads/2022/12/CODICE-ETICO-GRUPPO-BOLOGNA-FIERE_italiano_inglese.pdf), di condividerne e di accettarne integralmente i contenuti, consapevole delle possibili conseguenze e sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previsti. Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere Fieristico.

#### OBBLIGATORIO

L'ESPOSITORE: \_\_\_\_\_  
(nome per esteso in stampatello)

Dichiara di aver preso visione, conoscenza ed accettare specificatamente tutti gli articoli delle Condizioni Generali di Partecipazione alla Manifestazione in queste pagine menzionate, le norme e le tariffe di partecipazione alla Manifestazione, e tutte quelle emanate anche successivamente per l'organizzazione ed il funzionamento della Manifestazione.

In particolare, l'Espositore dichiara di accettare ed approvare specificatamente le condizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Partecipazione alla Manifestazione: 1. Ammissione alla Manifestazione; 2. Accettazione delle Condizioni Generali di Partecipazione; 3. Quota di iscrizione, tariffe di partecipazione e deposito cauzionale; 4. Termini di pagamento; 5. Facoltà di recesso; 6. Assegnazione degli stand; 7. Consegnna degli stand; 8. Allestimenti; 9. Riconsegna degli stand; 10. Accesso alla Manifestazione; 11. Elenco espositori; 12. Sorveglianza contro i furti - responsabilità per furti e danni - esonero di responsabilità di A151 Srl e di BolognaFiere - clausola di manleva; 13. Assicurazioni - esoneri, assunzioni e limitazioni di responsabilità; 14. Reclami; 15. Proprietà intellettuale; 16. Temporanea importazione; 17. Presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi etc... e disciplina dei macchinari esposti in funzionamento; 18. Servizi tecnici; 19. Forme pubblicitarie a pagamento; 20. Parcheggi; 21. Divieti particolari; 22. Rinvio, riduzione o sospensione della Manifestazione; 23. Forza Maggiore; 24. Disposizioni di carattere generale - norme legislative applicabili - giurisdizione italiana e foro territorialmente competente; 25. Rapporti con BolognaFiere.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano specificamente le clausole riguardanti:

- Forma e irrevocabilità della domanda di partecipazione (Art. 2);
- Discrezionalità dell'Organizzatore (Art. 2);
- Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospornerne l'esecuzione (Artt. 4, 5, 7, 8, 21, 23, 26)
- Clausola penale (Artt. 4, 5, 8, 9)
- Rinuncia a indennizzi o risarcimenti (Artt. 5, 6)
- Limitazioni alla facoltà di recesso (Artt. 5, 22)
- Limitazione o esonero di responsabilità (Artt. 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23)
- Assunzione di responsabilità (Artt. 8, 10, 12, 13, 17, 20, 25)
- Modalità di fornitura di servizi (Artt. 18, 19)
- Foro territorialmente competente in via esclusiva (Art. 24)

- Trattamento dati e prestazione consenso (Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679)

DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

#### Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, denominato anche General Data Protection Regulation (di seguito "GDPR"), La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di A151 Srl (di seguito, anche, la "Società" o "A151 Srl") saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

##### 1. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è A151 Srl, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, con sede in Parma, Via Carlo Farini n° 34.

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica a151@legalmail.it per ogni necessità inerente al trattamento dei dati personali.

##### 2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale tra Lei e A151 Srl (ad es. vendita dei biglietti, noleggio area espositiva, organizzazione di eventi - anche online - a cui Lei è interessato a partecipare, fornitura di servizi accessori alla sua partecipazione, pianificazione di servizi da Lei richiesti, pubblicazione dei dati degli espositori sul catalogo della Manifestazione etc.). Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dallo svolgimento di adempimenti di natura contrattuale o precontrattuale in relazione ad un contratto di cui Lei è parte. Un eventuale rifiuto da parte sua di fornire i dati comporterebbe l'impossibilità per A151 Srl di fornire il servizio richiesto. Si precisa che eventuali trattamenti su particolari categorie di dati personali saranno effettuati esclusivamente nel caso in cui tali dati siano comunicati o resi pubblici direttamente da Lei. Tale trattamento sarà legittimato sulla base dell'art. 9, par. 2, lett. e) del GDPR. Il conferimento di tali dati non è mai obbligatorio;
- b) l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative imposte a A151 Srl. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di obblighi legali imposti a A151 Srl. Un eventuale rifiuto da parte sua di fornire i dati comporterebbe l'impossibilità per A151 Srl di fornire il servizio richiesto;



# (ITA) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE APPLITECH 2025 E I SUOI SALONI TEMATICI

- c) l'elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del quale A151 Srl non potrà svolgere ricerche di mercato aventi ad oggetto i suoi dati. In ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da A151 Srl;
- d) lo svolgimento di attività di profilazione finalizzate a comprendere le sue possibili esigenze in relazione all'offerta di nuovi servizi in base alle preferenze manifestate. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del quale A151 Srl non potrà svolgere sui suoi dati attività di profilazione. In ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da A151 Srl;
- e) lo svolgimento di attività commerciali e di marketing connesse alle attività di A151 Srl a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS, SMS, dall'Italia o dall'estero. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del quale A151 Srl non potrà svolgere le predette attività commerciali. In ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da A151 Srl;
- f) l'invio dei suoi dati a società collegate a A151 Srl, a soggetti terzi quali, organizzatori di mostre o partner coinvolti nell'organizzazione di singole fiere, anche aventi sede in paesi extraeuropei, al fine di consentire a questi ultimi l'avvio di autonome iniziative di marketing relative ai propri prodotti e servizi. Con riferimento a questa finalità, la base giuridica del trattamento è costituita dal suo specifico consenso, in mancanza del quale Bologna Fiere non potrà inviare i suoi dati ai terzi. In ogni caso, Lei potrà comunque utilizzare i servizi offerti da A151 Srl;
- g) per consentire a A151 Srl di effettuare riprese video e/o fotografie nel corso delle manifestazioni e degli eventi per la pubblicazione su propri siti web/landing pages e profili social (es. Twitter, Facebook, Youtube, ecc...) e su brochure, cataloghi, flyers e altro materiale cartaceo che promuove gli eventi. La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse del titolare, in quanto le riprese effettuate da A151 Srl nell'ambito di questa finalità sono esclusivamente generiche. Un eventuale rifiuto da parte sua comporterebbe l'impossibilità, per A151 Srl, di fornire il servizio richiesto. Eventuali fotografie o riprese specifiche saranno, invece, effettuate da A151 Srl solo a seguito di un suo consenso, che Le sarà eventualmente domandato accompagnato da un'idonea informativa e da una liberatoria dedicata.

## 3. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

Si specifica che A151 Srl non tratta i suoi dati allo scopo di compiere decisioni basate su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o che incidano in modo significativo sulla persona ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

## 4. Destinatari, categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati in Paesi terzi

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soci, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo e, comunque, il Responsabile della Protezione dei Dati, i Responsabili esterni, i Preposti al trattamento e/o gli Autorizzati del trattamento designati da A151 Srl nell'esercizio delle loro funzioni. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscono a A151 Srl prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate come, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate, soci/partner di joint venture; soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o manutenzione dei siti internet e degli strumenti

elettronici e/o telematici da noi utilizzati, fotografi e/o videomakers che realizzano i materiali video-audio o la relativa post-produzione, giornalisti e testate giornalistiche, società affidatarie di servizi necessari per l'organizzazione e gestione degli eventi (es. installazione di allestimenti e attrezzature, editori di cataloghi cartacei e on-line, logistica, security, vigilanza, pronto soccorso, hostess, etc...), rappresentanze diplomatiche, consulenti, studi legali, banche, fornitori di servizi in materia di marketing e comunicazione; altri soggetti incaricati della gestione del procedimento di selezione e gestione dei relativi benefit per i buyers (come società assicurative, agenzie di viaggio, hotel), etc.

La lista aggiornata dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare e può essere richiesta inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica a151@legalmail.it.

I suoi dati personali potranno essere eventualmente comunicati e/o trasferiti all'estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 45 e ss. del GDPR), anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o se del caso, nei Paesi dove abbiano sede i destinatari di cui al paragrafo che precede. In tutti tali casi, il trasferimento è necessario per l'esecuzione del contratto con l'interessato o per l'esecuzione di misure contrattuali a adottate su Sua istanza, ovvero per accettare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; in generale, esso è effettuato sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione (Art. 45 del GDPR) o conformemente alle clausole tipo di protezione dei dati o alle altre garanzie adeguate ai sensi degli articoli 46 o 49 del GDPR. Nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di adeguatezza della Commissione e non siano applicabili le altre garanzie stabilite dal GDPR, la comunicazione e/o il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea saranno soggetti al Suo consenso, dopo essere stato informato che il Paese in questione non fornisce un livello di protezione adeguato.

## 5. Conservazione dei dati

I dati personali da Lei forniti saranno trattati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte, fatti salvi ulteriori termini connessi alle specifiche condizioni di legittimità del trattamento (ad es. 10 anni per l'esercizio di azioni di difesa in giudizio).

## 6. Diritti dell'interessato

La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR sui suoi dati. Per l'esercizio di tali diritti la preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei dati all'indirizzo e-mail a151@legalmail.it; a tale richiesta sarà fornito idoneo e tempestivo riscontro.

Nel dettaglio, Lei ha il diritto di:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano;
- qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
- ricevere i dati personali che la riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Inoltre, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Con riferimento al trattamento dei dati per finalità di marketing e profilazione, potrà revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato ovvero opporsi al loro trattamento, scrivendo una e-mail all'indirizzo a151@legalmail.it. La revoca del suo consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Infine, ai sensi dell'Articolo 77 del GDPR, le ricordiamo che ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante Privacy accessibile all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta l'informativa sopra indicata, si acconsente espressamente al trattamento dei dati personali con le modalità ivi indicate per:

- elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato (ad es. invio di questionari di customer satisfaction);

Acconsento  Non acconsento

---

Data e luogo

---

Firma

- adempimenti connessi all'attività di profilazione svolta da A151 Srl;

Acconsento  Non acconsento

---

Data e luogo

---

Firma

- adempimenti connessi all'attività di marketing svolta da A151 Srl;

Acconsento  Non acconsento

---

Data e luogo

---

Firma

- invio dei dati a società e terzi per le loro finalità di marketing;

Acconsento  Non acconsento

---

Data e luogo

---

Firma